

Gli ex paradisi fiscali e i termini del controllo fiscale

di Fabio Ciani*

Il D.L. n. 193/2016 (c.d. Decreto fiscale) ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria (VD). La nuova VD consentirà agli aderenti di applicare, alle violazioni tributarie commesse in Paesi ex paradisi fiscali o con accordo siglato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, gli stessi benefici premiali previsti per i Paesi white. Pertanto, gli ex paradisi fiscali - riabilitati per via di tali accordi - ovvero le violazioni tributarie ivi realizzate o trasferite non saranno soggette in VD II al raddoppio dei termini e si applicheranno le maggiori riduzioni sulle violazioni da quadro RW.

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. Decreto fiscale)¹, con l'inserimento dell'art. 5-*octies* nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167², riapre i termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (di cui agli artt. da 5-*quater* a 5-*septies*) sino al 31 luglio 2017: un'ultima "chiamata" al fine di rimuovere con "riduzioni" le violazioni tributarie - reddituali e dell'obbligo sul monitoraggio fiscale - ovunque realizzate relative al periodo 2009/2015 (2004/2015 per le evasioni in Paesi *black list*).

In pratica gli stessi anni della prima edizione con l'aggiunta del 2014 e 2015³, con l'effetto deteriore della riapertura di periodi di imposta ordinariamente prescritti, così da allinearli alla precedente edizione. Dunque, rigenerano nella *voluntary disclosure bis* (di seguito VD II) anche le violazioni tributarie 2009 e 2010, escluse *a latere* della VD, attraverso una norma speciale che, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), proroga fino al 31 dicembre 2018 i termini decadenziali di accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le stime messe a bilancio dai tecnici sulle entrate "non ordinarie" rivenienti dal provvedimento di riapertura della VD II parlano di un incasso verosimile di 4 miliardi; peraltro, questa stima è stata inserita fra quelle relative al recupero effettivo dell'evasione e dell'erosione fiscale. Invero, si tratta nello specifico di entrate straordinarie che risulta improprio qualificare in termini di recupero dell'evasione, verificato che la *voluntary disclosure* è una forma di ravvedimento speciale "rinforzato" ovvero di volontaria ostensione degli imponibili mai dichiarati. Si vuole dire che quegli imponibili, non essendo il prodotto dell'azione amministrativa, emergono volontariamente su iniziativa del contribuente, con il portato che gli stessi mai potrebbero figurare fra i dati derivanti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale (controlli, verifiche, avvisi di accertamento, ricorsi, adesioni, ecc.).

La voluntary disclosure bis: la cronologia delle evasioni emendabili

Sul profilo della cronologia dell'evasione, la novella "imbarca" i nuovi accordi sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale conformi agli *standard* OCSE (anche quelli assimilati sul monitoraggio rafforzato, v. TIEA) siglati di recente dall'Italia entro il 24 ottobre 2016 - data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016. Dovrebbero rilevare gli accordi conclusi entro la data *de qua*, ma, con una efficacia differita (v. Panama), le rogatorie saranno efficaci dal 2017.

* *Avvocato Tributarista in Milano, Partner Studio Tributario Internazionale STA, Milano*

¹ Convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.

² Convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

³ Sulla cronologia dell'evasione regolarizzabile in *voluntary disclosure*, cfr. A. Tomassini - A. Longo, "La nuova procedura di *voluntary disclosure*: conferme e (vecchie e nuove) criticità", in *Corr. Trib.*, n. 44/2016, pag. 3372, gli Autori osservano che "quanto alle violazioni reddituali la procedura potrà quindi riguardare gli anni dal 2006 al 2015 in caso di presentazione di una dichiarazione infedele e dal 2004 al 2015 in caso di omessa dichiarazione in presenza dei presupposti per applicare il raddoppio dei termini di accertamento. Con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale gli anni da regolarizzare sarebbero quelli: dal 2009 al 2015 per le attività che sono detenute in Paesi non considerati *black list*; dal 2004 al 2015 per le attività che sono detenute in Paesi *black list*".

Dunque, la VD II apre ai nuovi Trattati, ancorché non espunti dalle liste *black list* (cfr. D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001): la loro presenza nelle prefate *black list* causerà, fuori VD II, termini accertativi raddoppiati, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78⁴. Si vuole dire che le violazioni tributarie realizzate o trasferite negli *ex paradisi fiscali* - affrancati e riabilitati per via di tali accordi - non saranno in VD II soggette al raddoppio dei termini (gli *ex paradisi fiscali* sono *de facto* equiparati ai Paesi *white list*).

Dunque, è evidente il vantaggio competitivo della nuova VD II rispetto a questi Paesi ed alle evasioni ivi generate o esportate, nella misura in cui le violazioni tributarie più datate, ovvero ultraquinquennali (*ante* 2010), non “andranno” in dichiarazione. Queste ultime, oramai decadute, si consolidano, non operando il raddoppio dei termini.

Ancora gli aderenti conseguiranno su queste evasioni anche le maggiori “riduzioni” sulle violazioni del quadro RW e gli effetti estintivi sul penale tributario. Paesi come ad esempio Andorra e Hong Kong potranno essere bonificati (patrimoni) nei termini ordinari dell'accertamento ossia si dichiareranno le violazioni reddituali commesse nella finestra 2010/2015. Pertanto, coloro che hanno non aderito alla VD I potranno beneficiare in VD II dell'estensione dei nuovi accordi a Paesi (vedi Bermuda e Panama) che erano invece considerati *black list* nella prima edizione, e lucrare i maggiori benefici premiali già previsti per i Paesi *white list*, *retro* illustrati.

Vedremo che, oltre che su Panama e Bermuda, permangono dubbi sull'assimilazione in VD II ai Paesi *white list*, prevenendo i relativi accordi, siglati nel 2016, rogatorie differite, ovvero dal 2017. Invero, in occasione della VD I, l'Agenzia ha privilegiato la mera stipula dell'accordo e non la sua efficacia (tardiva).

SOLUZIONI OPERATIVE

Violazioni tributarie realizzate o trasferite negli ex paradisi fiscali

Le violazioni tributarie realizzate o trasferite negli *ex paradisi fiscali*, affrancati e riabilitati per via dei nuovi accordi sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale conformi agli standard OCSE siglati di recente dall'Italia entro il 24 ottobre 2016, non saranno in VD II soggette al raddoppio dei termini (gli *ex paradisi fiscali* sono *de facto* equiparati ai Paesi *white list*). Dunque, è evidente il vantaggio competitivo della nuova VD II rispetto a questi Paesi ed alle evasioni ivi generate o esportate, nella misura in cui le violazioni tributarie più datate, ovvero ultraquinquennali (*ante* 2010), non “andranno” in dichiarazione.

A *latere* della VD II, ossia per coloro che non vi aderiranno, le evasioni oggetto di trasferimento in questi Paesi, non espunti dalle predette *black list*, subiranno il “raddoppio dei termini” ordinari di decadenza del controllo fiscale, verificato il mancato adeguamento delle normative domestiche a quelle vincolanti sovranazionali e sovraordinate dei Trattati (vedi art. 117 Cost.). Difatti, vedremo che quei Paesi, divenuti collaborativi, permanendo nei citati D.M. inclusivi delle varie liste nere - non aggiornate -, non sono riallineati ai Paesi *white list*, con l'effetto deteriore che ad essi si applicherà il raddoppio dei termini ed i maggiori oneri sanzionatori. Quindi, fuori VD II occorre continuare a far riferimento alle varie liste emanate e non aggiornate.

SOLUZIONI OPERATIVE

Soggetti che non aderiscono alla voluntary disclosure bis

Per coloro che non aderiranno alla *voluntary disclosure bis*, le evasioni oggetto di trasferimento nei Paesi non espunti dalle *black list* subiranno il “raddoppio dei termini” ordinari di decadenza del controllo fiscale, verificato il mancato adeguamento delle normative domestiche a quelle vincolanti sovranazionali e sovraordinate dei Trattati. Difatti, quei Paesi, divenuti collaborativi, permanendo nei D.M. inclusivi delle *black list*, non aggiornate, non sono riallineati ai Paesi *white list*, con l'effetto deteriore che ad essi si applicherà il raddoppio dei termini ed i maggiori oneri sanzionatori. Quindi, fuori dalla *voluntary disclosure bis* occorre continuare a far riferimento alle varie liste emanate e non aggiornate.

Analisi delle questioni controverse

Nel presente intervento si analizzerà il tema sensibile dei termini decadenziali del controllo fiscale, se ordinari o quelli raddoppiati dell'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009⁵, quando in futuro, *post* VD II, vi sarà questo tardi-

⁴ Convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

⁵ Sulla natura sostanziale e non procedimentale della disciplina di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2009, *de facto* non retroattiva, cfr. A. Tomassini - A. Casali, “Presunzione di evasione ‘black list’, ‘voluntary disclosure’ e raddoppio dei termini accertativi”, in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 12/2016, pag. 981, gli Autori osservano che “l'art. 12, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, contempla una presunzione di imponibilità per le attività detenute in Paesi *black list* ... la norma di cui si controverte è stata introdotta nell'ordinamento solo nel luglio del 2009 e, in particolare, i commi 2-bis e 2-ter, neppure presenti nell'originaria formulazione dell'art. 12, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 ... La giurisprudenza, sotto altro profilo,

vo adeguamento interno del nostro legislatore ai Trattati internazionali sullo scambio di informazione conforme agli *standard* OCSE, ossia quando questi Paesi divenuti “collaborativi” usciranno definitivamente da tutte le liste prese in considerazione dalle discipline penalizzanti “meta-sanzionatorie” nazionali (invero il tema si pone anche adesso). Il riferimento è all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 sulla tassazione “per equivalente” delle attività *black list* (si convertono *ex se* in reddito, dovrebbe essere una norma sostanziale, dando vita ad un nuovo presupposto impositivo) e al raddoppio dei termini del controllo fiscale per l’accertamento delle evasioni in questi Paesi *ex paradisiaci*.

Si cercherà di dare risposte agli interrogativi relativi al *timing* del controllo fiscale rispetto a questi Paesi in futuro esclusi dalle varie liste “nere” avendo concluso un accordo in linea con il Modello OCSE: liste richiamate dalle predette discipline nazionali limitanti. Difatti, chiusa la stagione della VD II, si tratterà di capire se, ad esempio, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini per i Paesi fuoriusciti definitivamente dalle liste interne nere ed aggiunti nella *white list* del 1996 abbia o meno effetto retroattivo, ossia se permane il raddoppio dei termini per le violazioni tributarie ivi realizzate prima dell’inclusione di questi Paesi nella *white list*. Lo stesso dicasi per le violazioni già contestate (in contenzioso) prima dell’inserimento di questi Paesi nella nuova *white list*.

Vedremo che le norme limitanti le attività ed i poteri istruttori che modificano quelli precedenti dovrebbero avere efficacia dal momento di entrata in vigore della legge che lo prescrive, con il portato che non possono qualificarsi procedurali ed applicarsi retroattivamente ad avvisi di accertamento già notificati. Dunque, con il futuro aggiornamento delle liste, a queste violazioni tributarie in *ex paradisi fiscali* commesse prima di questo aggiornamento si applicheranno termini decadenziali ordinari non raddoppiati; questi ultimi, invece, si continueranno ad applicare per gli atti già “usciti” (notificati) prima dell’inserimento degli *ex paradisi fiscali* nelle nuove *white list*.

Sempre sui termini del controllo fiscale, si esaminerà il rapporto delicato fra le norme endoprocedimentali, sostanziali (l’art. 12 lo è) e di fonte secondaria (v. i D.M. inclusivi delle varie liste nere); ed ancora, il ravvedimento ed il suo perimetro temporale sulle violazioni tributarie⁶ in questi Paesi divenuti collaborativi.

Infine, il tema della “portabilità” delle evasioni ITA, se le attività finanziarie sono state oggetto di trasferimento in Paesi *black list*, e le decorrenze del controllo fiscale. Il riferimento è alle evasioni non costituite in (*ex*) paradisi fiscali ma solo ivi esportate e riallocate *offshore* in un momento successivo alla loro generazione in Italia (ipotesi del trasferimento Italia v/paradiso fiscale). Queste evasioni, realizzate in Italia e poi portate all’estero anche a distanza di anni attraverso l’art. 12 del D.L. n. 78/2009 (norma sostanziale), diventano imponibili da tale momento di destinazione finale sull’estero, con l’effetto deteriore che si dovrebbe azzerare la loro cronologia e *storia*. Così una evasione ITA 2008 conferita nel 2009 in un Paese divenuto collaborativo non si prescrive (in VD II non va dichiarata). Queste evasioni, sotto il profilo temporale, si considerano appunto realizzate ai fini accertativi⁷ nel momento del loro trasferimento finale sull’estero attraverso il principio di “connessione” dei redditi non dichiarati con le attività detenute in un Paese *black list*. Le evasioni ITA, ovvero i maggiori imponibili non dichiarati che servirono per costituirle, restano fuori dalla presunzione *de qua*. Ancora, trattandosi di presunzione legale relativa (v. art. 12), resta aperto il profilo dimostrativo della sola origine extrafiscale di questi capitali, *recte* evasioni, potendo il contribuente (riparto ed inversione dell’onere probatorio) dimostrare la natura non reddituale di quelle somme (vedi lasciti). Invece, i redditi, in base al prefato principio attrattivo, sono “tassati” in raddoppio dei termini in quanto connessi con le attività detenute nel paradiso fiscale (ivi trasferite). Potrà così verificarsi un *refreshing* dei termini decadenziali (riaperti) nel caso di evasioni Italia realizzate nel 2009 e trasferite nel 2012 in un paradiso fiscale. Conferme sul principio di “connessione” arrivano dalle circolari nn. 27/E/2015 e 30/E dell’11 agosto 2015. Conferme indirette arrivano dalla circolare madre sulla VD I, la circolare 13 marzo 2015, n. 10/E⁸, in cui si esamina l’ipotesi del contribuente che ha costituito delle attività finanziarie a Panama nel 2004 e, nel 2008, ha trasferito dette attività in Svizzera, Paese con accordo.

qualifica come sostanziale la norma tributaria contenente disposizioni per la determinazione del reddito e l’art. 12 del D.L. n. 78/2009 introduce, ad avviso di chi scrive, pacificamente una regola di determinazione di nuova base imponibile ai fini della sua tassazione. Conformandosi alla costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione, la decisione in esame Comm. trib. prov. di Mantova n. 100/2016 ha quindi ritenuto che il *modus operandi* dell’Ufficio abbia erroneamente interpretato l’art. 12 del D.L. n. 78/2009, anche alla luce dello Statuto del contribuente”.

⁶ Fra le violazioni tributarie emendabili in VD II, le violazioni da evasione “interpretativa”. Il riferimento è ai *trust*, apparenti, nulli, e alle società interposte. Sulla loro regolarizzazione in VD, cfr. F. Ciani, “Le evasioni da interposizione fittizia nella nuova voluntary disclosure”, in *Corr. Trib.*, n. 1/2017, pag. 22; l’Autore osserva che “le violazioni da evasione interpretativa elusione/abuso, in cui operano interconnessioni tra effettività ed apparenza, tra inopponibilità e corretta imputabilità soggettiva dei redditi, potranno essere regolarizzate nella VD ... mi autodenuncio sulla fittizietà dei veicoli - *trust* revocabili abusati, abnormi, società *conduit*, interposte, strutture societarie ibride, ‘leggere’ - ripristino le coerenze perdute su questi patrimoni destrutturati ed azzerati in VD. In altri termini per tale via regolarizzo il possesso indiretto - intermediato delle prefate entità - delle attività *offshore*, con l’effetto che la patologia da interposizione fittizia (emendata) non avrà le più gravi conseguenze sanzionatorie (anche penali)”.

⁷ Cfr. art. 12 del D.L. n. 78/2009.

⁸ Sui trasferimenti plurimi delle attività finanziarie da Paese *black list* a Paese *white*, cfr. circolare n. 10/E/2015, in cui si osserva che “se un contribuente nel corso del 2004 ha costituito delle attività finanziarie a Panama depositandole presso un intermediario locale e, nel 2008, ha trasferito dette attività presso un intermediario svizzero, dal momento che per le annualità dal 2004 al 2007 le attività sono state illecitamente detenute in un Paese che non ha stipulato l’accordo, per tali periodi d’imposta le violazioni in materia di monitoraggio fiscale dovranno essere oggetto della procedura, operando in tali casi il disposto di cui all’art. 12, comma 2-ter del Decreto legge n. 78 del 2009”.

SOLUZIONI OPERATIVE

Evasioni realizzate in Italia e portate all'estero a distanza di anni

Le evasioni non costituite in ex paradisi fiscali, ma solo ivi esportate e riallocate offshore in un momento successivo alla loro generazione in Italia (ipotesi del trasferimento Italia v/paradiso fiscale), realizzate in Italia e poi portate all'estero anche a distanza di anni, diventano imponibili da tale momento di destinazione finale sull'estero, con l'effetto deteriore che si dovrebbe azzerare la loro cronologia e **storia**.

Per le annualità dal 2004 al 2007, essendo le attività detenute in un Paese *black list*, si applicherà il raddoppio dei termini *ex art. 12 cit.* Si analizzerà il tema dei nuovi termini del controllo fiscale su queste evasioni riallocate *offshore*. Lo stesso dicasi per le attività transitate da Paesi *white list* prima di approdare in giurisdizioni compiacenti.

Nuovi accordi

Si è parlato dell'effetto espansivo ed attrattivo della nuova VD II, verificato il recepimento in essa attraverso una clausola intertemporale dei nuovi accordi sullo scambio d'informazioni in base all'art. 26 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglati entro il 24 ottobre 2016 (vedi *infra* sull'ultrattività in VD II di questi accordi e di quelli assimilati), aventi una efficacia in alcuni casi differita ovvero successiva a tale data. La loro approvazione entro la data *de qua* rappresenterà un incentivo alla nuova VD. Dovrebbero rilevare, non solo gli accordi conformi all'art. 26 del Modello OCSE, ma anche quelli equiparati TIEA.

Difatti, ragioni equitative impongono di considerare questi Paesi con accordo *de facto* operativo solo dopo il 24 ottobre 2016 (vedi Panama) equiparati a quelli *white list*, diversamente, non verrebbe smarcata l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia, v. circolare n. 10/E/2015. Il riferimento è a gli immobili detenuti in un Paese *white list* "coperti" da loro intestazioni a società panamensi. Queste violazioni tributarie *de facto* sono state considerate realizzate a Panama con tassazione decennale in VD I, ancorché il contribuente si sia autodenunciato sull'interposizione fittizia del veicolo (azzerato). L'ultrattività dell'accordo ai fini della VD II è una soluzione ragionevole ed equitativa, similmente ad altra che vorrebbe considerare quale data di riferimento cui riferire gli accordi ai fini della VD la data di presentazione della relativa istanza. Quest'ultima soluzione, non recepita nel D.L. n. 193/2016, sconterebbe il limite superiore di introdurre un termine mobile, disponibile da parte del contribuente, oltre a scontrarsi con principi meta-costituzionali. Pertanto, la data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 che riapre la VD, cui riferire l'applicazione dei benefici premiali previsti per i Paesi *white list*, dovrebbe applicarsi anche agli accordi recenti, ancorché ad efficacia differita.

I nuovi Trattati ed il nuovo sistema di condivisione automatica dei dati CRS (*common reporting standard*, con oltre 100 Stati aderenti all'OCSE) e antiriciclaggio ridisegnano la geografia del nero, sempre più marginale, migliorando la *tax compliance* internazionale. I prefati accordi attuativi del CRS completano le possibilità di accedere alle informazioni finanziarie, queste ultime già reperibili in base agli accordi sullo scambio di informazioni su richiesta (vedi Singapore).

Rigorosi processi di identificazione della clientela delle istituzioni finanziarie - una vera *due diligence* - e del titolare effettivo dei conti (*beneficial owner*), con decorrenze retroattive dello scambio dati dal 1° gennaio 2016. Così le banche quali mandatarie, agenti, broker e più semplicemente custodi per il titolare del conto, realizzate le procedure di *due diligence* e identificazione degli averi coerenti con il CRS, attueranno lo scambio dei dati finanziari. Si tratta di un nuovo ordine mondiale della trasparenza fiscale fondato sullo scambio di informazioni, per cui chi non aderirà alla VD II non potrà più fare affidamento sul sistema finanziario internazionale.

PROSPETTIVE FUTURE

Miglioramento della tax compliance internazionale

I nuovi Trattati sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale siglati dall'Italia entro il 24 ottobre 2016 ed il nuovo sistema di condivisione automatica dei dati CRS (*common reporting standard*, con oltre 100 Stati aderenti all'OCSE) e antiriciclaggio ridisegnano la geografia del nero, sempre più marginale, migliorando la *tax compliance* internazionale. Gli accordi attuativi del CRS completano le possibilità di accedere alle informazioni finanziarie, queste ultime già reperibili in base agli accordi sullo scambio di informazioni su richiesta (vedi Singapore). Così le banche quali mandatarie, agenti, broker e custodi per il titolare del conto, realizzate le procedure di *due diligence* e identificazione degli averi coerenti con il CRS, attueranno lo scambio dei dati finanziari. Si tratta di un nuovo ordine mondiale della trasparenza fiscale fondato sullo scambio di informazioni, per cui chi non aderirà alla VD II non potrà più fare affidamento sul sistema finanziario internazionale.

Ancora il recente debutto (1° gennaio 2017) dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito unionale (cfr. Direttiva UE 2015/2376 recepita il 14 dicembre 2016) alzerà il velo anche sulle strutture interposte (prestanomi). Quest'ultimi sempre meno disposti in futuro a "coprire" l'effettivo titolare degli averi, verificata l'applicazione delle sanzioni dalla normativa antiriciclaggio a carico non solo del contribuente, ma anche degli interposti e dei terzi *bankers* e fiduciarie grazie all'adesione al CRS.

Spostamento delle evasioni da Paesi white list a Paesi black list e termini del controllo fiscale

Sul trasferimento delle evasioni da un Paese *white list* ad un Paese *black list* dovrebbe operare il raddoppio dei termini. Il riferimento è all'evasioni esportate in un paradiso fiscale, previo iniziale passaggio in un Paese *white list*. Difatti, in base al principio di "connessione" dei redditi non dichiarati appunto connessi con le attività detenute in un paradiso fiscale (cfr. *supra*), si verifica un *refreshing* dei termini decadenziali che saranno pertanto quelli decennali (decorrono dal trasferimento sull'estero) e non quelli ordinari quinquennali del Paese *white*. Eventuali maggiori redditi non connessi con queste attività trasferite in un paradiso fiscale non dovranno invece essere dichiarati in regime di raddoppio dei termini. Dunque, evasioni infraquinquennali rimaste in Italia saranno dichiarate nella VD duale ovvero nazionale, unitamente a quella internazionale per le somme trasferite *offshore*. Si applicheranno termini accertativi raddoppiati ai Paesi collaborativi quando le violazioni tributarie ivi realizzate sono state già contestate prima dell'aggiunta di questi Paesi nella lista *white*. Sulle violazioni tributarie non contestate in precedenza si applicheranno termini decadenziali ordinari quinquennali.

SOLUZIONI OPERATIVE

Spostamento delle evasioni da Paesi white a Paesi black list

Sul trasferimento delle evasioni da un Paese *white list* ad un Paese *black list* dovrebbe operare il raddoppio dei termini. Difatti, in base al principio di "connessione" dei redditi non dichiarati appunto connessi con le attività detenute in un paradiso fiscale, si verifica un *refreshing* dei termini decadenziali che saranno pertanto quelli decennali (decorrono dal trasferimento sull'estero) e non quelli ordinari quinquennali del Paese *white*. Eventuali maggiori redditi non connessi con queste attività trasferite in un paradiso fiscale non dovranno invece essere dichiarati in regime di raddoppio dei termini. Dunque, evasioni infraquinquennali rimaste in Italia saranno dichiarate nella VD duale o nazionale, unitamente a quella internazionale per le somme trasferite *offshore*.